



**Giunta Regionale  
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo  
Centro Direzionale, is. C5 - 80143 Napoli**

Spett.le Fiera Milano S.p.A.  
C.F. e P.I. 13194800150  
Sede legale: Piazzale Carlo Magno 1  
20149 Milano

**Oggetto: Partecipazione alla fiera BIT – Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio 2025 con un’area espositiva libera di mq.530, aperta su 4 lati, all’interno del quartiere di Rho Fiera Milano e n.50 postazioni co-espositori con agenda appuntamenti “CUP B69I24001710002 - CIG B5731D0C7E”**

**Con la presente si comunica il seguente:**

**SCHEMA LETTERA CONTRATTO**

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra:

- la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo – della Regione Campania C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile del Procedimento (Avv. Colomba Auricchio), nella qualità di Dirigente responsabile della UOD 50 12 06 della Direzione Generale Politiche Culturali e per il Turismo, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81,
- e la Società Fiera Milano S.p.A., con sede legale in Piazzale Carlo Magno 1 – 20149 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 13194800150, in persona del legale rappresentante Francesco Conci nato a Milano il 21/02/1969, domiciliato per la carica presso Piazzale Carlo Magno 1 – 20149 Milano, in seguito denominato affidatario ovvero incaricato.

**Premesso che:**

- con deliberazione n. 747 del 21/12/2024, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto ad individuare le manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero per l’anno 2025 cui la Regione intende partecipare;
- con provvedimento della Centrale Acquisti n.142 del 26/02/2025 è stato affidato alla Società, come sopra generalizzato, a seguito di “Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando” sul MEPA, ai sensi dell’art. 76, co. 2, lettera b) 3, del Lgs.36/2023, l’incarico per l’esecuzione di servizi nell’ambito della categoria merceologica “Servizi di allestimento spazi per eventi per la fornitura del servizio inerente un’area espositiva libera di mq.530, aperta su 4 lati, all’interno del quartiere di Rho Fiera Milano e n.50 postazioni co-espositori con agenda appuntamenti per un importo complessivo di euro 133.515,00 oltre IVA - CUP B69I24001710002 - CIG B5731D0C7E;

Ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1)  
Oggetto**

La presente lettera commerciale (d’ora in poi contratto) ha ad oggetto l’acquisizione di servizi di promozione della Regione Campania in occasione della partecipazione alla fiera BIT- Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio 2025.



**Giunta Regionale  
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo  
Centro Direzionale, is. C5 - 80143 Napoli**

L'esecutore fornirà il noleggio di un'area espositiva libera di mq. un'area espositiva libera di mq.530, aperta su 4 lati, all'interno del quartiere di Rho Fiera Milano e n.50 postazioni co-espositori con agenda appuntamenti, la quota di iscrizione e le assicurazioni obbligatorie.

**Art. 2)  
Durata**

L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.  
La prestazione deve essere svolta entro la data e per tutta la durata dell'evento (9-11 febbraio 2025).

**Art. 3)  
Stipulazione e perfezionamento del contratto**

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte del committente, della lettera di accettazione delle presenti condizioni contrattuali.

**Art. 4)  
Modalità di esecuzione**

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

L'esecutore si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

**Art. 5)  
Corrispettivo**

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a complessivi di € 133.515,00 oltre ad IVA al 22% per € 29.373,30, per complessivi € 162.888,30 comprensivi di IVA. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dal committente.

**Art. 6)  
Obblighi, oneri e adempimenti a carico dell'esecutore**

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

L'esecutore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'esecutore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui alla presente lettera-contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni



**Giunta Regionale  
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo  
Centro Direzionale, is. C5 - 80143 Napoli**

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

L'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme comunitarie/nazionali/regionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, nonché, sull'ammissibilità delle spese;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;
- non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

L'esecutore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente lettera-contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

**Art. 7)**

**Danni e responsabilità civile**

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

**Art. 8)**

**Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore**

Il committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'esecutore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.



**Giunta Regionale  
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo  
Centro Direzionale, is. C5 - 80143 Napoli**

**Art. 9)**

**Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 10)**

**Certificazione di regolare esecuzione**

Ai sensi dell'articolo 116 comma 7 del D. Lgs 36/2023 le prestazioni acquisite sono soggette a certificazione di regolare esecuzione, da acquisire prima della liquidazione del servizio.

**Art. 11)**

**Modalità di pagamento**

L'esecutore, successivamente all'emissione della dichiarazione di regolare esecuzione riferita ai servizi di cui alla presente lettera-contratto, provvede ad emettere fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014. La società Fiera Milano S.p.A è soggetta a split-payment.

La fattura deve essere intestata alla REGIONE CAMPANIA - DG POLITICHE CUL. E TURISMO: - Partita IVA: IT03516070632 Codice fiscale: 80011990639 e dovranno essere emesse nel formato indicato nell'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

È necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni:

- Intestazione fattura REGIONE CAMPANIA - DG POLITICHE CUL. E TURISMO
- Oggetto fattura "Liquidazione spazio espositivo e servizi per Fiera BIT Milano 2025" - CUP B69I24001710002 - CIG B5731D0C7E
- P.IVA IT03516070632
- Codice Fiscale 80011990639
- Codice Univoco (SDI): QHREJ6
- Codice IPA: r\_campan
- Codice Identificativo Gara (CIG) - B5731D0C7E
- Codice Unico di Progetto (CUP) B69I24001710002

Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dall'esecutore del servizio alla Regione.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra.

**Art. 12)**

**Risoluzione e Recesso**

Al presente atto si applicano gli artt. 122 e 123 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In particolare, si conviene che il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.



**Giunta Regionale  
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo  
Centro Direzionale, is. C5 - 80143 Napoli**

In tal caso l'esecutore ha diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 123 del Codice.

**Art. 13)**

**Tracciabilità flussi finanziari**

L'esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: CIG B5731D0C7E.

**Art. 14)**

**Clausola di Manleva - Responsabilità**

La società Fiera Milano S.p.A. si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

Nessuna responsabilità potrà derivare alla Regione nei confronti del personale utilizzato dalla Società. La società Fiera Milano S.p.A. terrà sollevata ed indenne la Regione Campania da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione della presente convenzione, e specificatamente alla esecuzione del servizio.

Nessuna responsabilità potrà derivare alla Regione nei confronti del personale utilizzato da Fiera Milano S.p.A. nell'espletamento del servizio.

**Art 15)**

**Pantouflage**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 Fiera Milano S.p.A. si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non attribuire nello svolgimento della Commessa incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

**Art. 16)**

**Foro competente**

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

**Art. 17)**

**Specifiche approvazione**

Il presente atto consta di 6 pagine, interamente occupate e viene riconosciuto conforme alla volontà delle parti che espressamente lo approvano e lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.



**Giunta Regionale  
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo  
Centro Direzionale, is. C5 - 80143 Napoli**

Letto, confermato e sottoscritto

**REGIONE CAMPANIA.**

**FIERA MILANO S.P.A.**

(Il Responsabile del Procedimento  
Avv. Colomba Auricchio)

(Il legale rappresentante)

*Firme autografe sostituite dalla firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n.82/2005  
"Codice di Amministrazione Digitale" (CAD)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la società dichiara di approvare tutte le clausole della lettera contratto.

**REGIONE CAMPANIA.**

**FIERA MILANO S.P.A.**

(Il Responsabile del Procedimento  
Avv. Colomba Auricchio)

(Il legale rappresentante)

*Firme autografe sostituite dalla firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n.82/2005  
"Codice di Amministrazione Digitale" (CAD)*